

FLAT TAX: SOLO UN PROBLEMA DI FINANZA PUBBLICA?

I benefici maggiori della nuova tassazione dovrebbero interessare i redditi medi, anche se resta qualche dubbio sulle coperture finanziarie

a cura di Gianni Tel

PER L'IRPEF DOVREBBE SCOMPARIRE L'ATTUALE SISTEMA CON CINQUE ALIQUOTE DIVERSE DI TASSAZIONE PROGRESSIVA PER SCAGLIONI DI REDDITO, CHE VERREBBERO SOSTITuite DA DUE SOLE ALIQUOTE DEL 15 E DEL 20%.



IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO RUOTA INTORNO ALL'IMPOSTA

SUI REDDITI. L'Irpef è l'imposta che dovrebbe garantire la progressività del sistema; quel principio per cui a chi più ha viene chiesto uno sacrificio economico maggiore rispetto a chi meno ha. Certamente un principio di solidarietà economica, ma soprattutto un vincolo della nostra Costituzione. Tuttavia, negli ultimi cinquant'anni, l'esigenza di aumentare la pressione tributaria, da un lato, e di mantenere il consenso elettorale, dall'altro, è stata costruita su un sistema impositivo con una fitta e distorta applicazione di diverse imposte e agevolazioni fiscali.

Attualmente il contribuente non sa se i suoi pagamenti rispecchino quelli altrui e a cosa servano i soldi che si versano.

In altre parole, il sistema fiscale nella totale opacità e confusione ha sempre disatteso, oltre al criterio della progressività, il senso dell'equità. Ma vediamo quali sono i principali obiettivi in ambito tributario sottoscritti dalla nuova compagine di Governo ed in particolare:

- la revisione del sistema impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle imprese basata sull'introduzione della Flat Tax (cioè "tassa piatta"), allo scopo di ridurre il livello della pressione fiscale;
- sterilizzazione delle "clausole di salvaguardia" in materia di Iva, cioè bloccare gli incrementi delle aliquote già programmati dai precedenti Governi;
- attuare la "pace fiscale" fra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, per favorire l'estinzione del debito "in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica";
- abolizione dello spesometro e redditometro.

» LA FLAT TAX

Tali obiettivi sono già largamente condivisi e stanno incontrando il favore della stragrande maggioranza dei cittadini, anche se i dubbi non mancano; in alcuni casi, sulla reale applicazione di detti cambiamenti epocali e, in altri, sull'effettiva possibilità di realizzazione di quanto annunciato, con il reperimento delle coperture finanziarie. Il tutto nella cornice degli impegni europei, che il nostro Paese è tenuto a rispettare, e con l'obiettivo di rafforzare la fiducia degli investitori esteri e nazionali nella stabilità finanziaria nazionale.

Le incertezze, per esempio, sono sorte sulla fattibilità entro dicembre prossimo, per tutti i contribuenti, dell'operazione Flat Tax, il cui costo annuo è stimato in 50 miliardi di euro. Il tiro, però, è stato lievemente modificato prevedendo tra i primi beneficiari le famiglie numerose, coloro con partita Iva, incluse le ditte individuali, i professionisti e le società di persone, nel complesso circa 4 milioni di beneficiari.

» DUE SOLE ALIQUOTE

Nel dettaglio, per l'Irpef dovrebbe scomparire l'attuale sistema con cinque aliquote diverse (vedi *Tabella A*) di tassazione progressiva per scaglioni di reddito, che vengono applicate al singolo contribuente. Verrebbero sostituite da due sole aliquote (è più corretto parlare di Dual Tax anziché di Flat Tax) del 15% per i redditi familiari - non più individuali - fino a 80.000 euro e, oltre tale importo, del 20% da applicare sull'intero ammontare e non più sulla parte eccedente la soglia indicata.

Per garantire, poi, in qualche modo il rispetto del principio costituzionale di

progressività, è previsto il riconoscimento di una deduzione di 3.000 euro, correlata all'entità del reddito familiare:

- spetta a tutti, se tale reddito non supera i 35.000 euro;
- compete solo per i familiari a carico, se si colloca nella fascia tra i 35.000 e i 50.000 euro;
- per i redditi oltre tale importo, nessuna deduzione.

» I BENEFICI DELLA "TASSA PIATTA"

È evidente che i benefici maggiori della nuova tassazione, cioè i risparmi d'imposta più significativi, dovrebbero ricadere sui redditi medi (dai 50/60.000 euro in su), quelli che attualmente subiscono le aliquote più onerose.


Di contro, più il reddito posseduto è basso, più diminuiscono gli effetti positivi della Flat Tax.

Uno studio di "Prometeia" ha calcolato che in media il reddito aumenterebbe del 5,5% per ogni famiglia, con la seguente modulazione: un vantaggio dello 0,7% per i redditi minori e del 12,8% per quelli più elevati.

Un'altra considerazione riguarda le imprese, per le quali la Flat Tax al 15 o al 20% rappresenta un vantaggio rispetto all'attuale.

Va detto, poi, che in tante situazioni c'è anche il rischio che il nuovo sistema possa rivelarsi meno favorevole di quello al momento in vigore.

La principale spiegazione sta nel fatto che, sebbene le attuali aliquote vadano



dal 23 al 43%, in realtà il peso effettivo della tassazione è spesso abbastanza inferiore, visto che la concreta percentuale di prelievo tiene conto delle detrazioni e deduzioni che oggi riducono il peso delle tasse e che, con il nuovo regime, sono probabilmente destinate a scomparire.

Ad esempio, i lavoratori dipendenti e i pensionati appartenenti alla "no tax area", cioè titolari di reddito imponibile non superiore a 8.000 euro l'anno, risultano oggi del tutto esenti da imposizione fiscale.

In altre parole, il combinato di aliquote, detrazioni e deduzioni comporta una progressività di tassazione inferiore, formale ed effettiva del sistema fiscale (vedi *Tabella A*).

Essendo tante le variabili in gioco, non sarà facile prestabilire automatismi capaci di assicurare a tutti, se non vantaggi, quanto meno nessuna penalizzazione del nuovo meccanismo.

Bisognerà tener conto anche che

l'eliminazione delle deduzioni farà crescere la base imponibile e le addizionali all'Irpef applicata da Regioni e Comuni. Infatti, il valore su cui si calcolano i balzelli locali è rappresentato dal reddito complessivo Irpef al netto proprio degli oneri deducibili. Questo effetto collaterale della riforma va certamente scongiurato.

La soluzione più "garantista" potrebbe essere quella di mantenere in vita entrambi i regimi (l'attuale Irpef progressiva e l'istituenda "tassa piatta"), lasciando al singolo contribuente la facoltà di scegliere - supportato dai Caf - la soluzione impositiva che più si addice al proprio caso, così come avviene da alcuni anni per la cedolare secca sui redditi fondiari derivanti dalle locazioni abitative.

Sappiamo bene che questi processi di cambiamento contengono pericoli e potenzialità, possono estendere benessere e conoscenze o esportare squilibri e ingiustizie.

Come sempre non è lo strumento ad essere buono o cattivo, ma dipende da come viene orientato e usato.

Auguriamoci che queste scelte possano riflettere tante speranze e poche paure per questo nostro Paese.

TABELLA A - LE ALIQUOTE FISCALI

	ATTUALI*	EFFETTIVE**	FLAT TAX***
Fino a 15.000 euro	23%	5,2%	15% (fino a 80.000 euro)
da 15 a 28.000 euro	27%	14,4%	20% (oltre 80.000 euro)
da 28 a 55.000 euro	38%	21,4%	
da 55 a 75.000 euro	41%	27,4%	
oltre 75.000 euro	43%	33,2%	

* Imposta di reddito annuo individuale.

** % di reddito destinata all'Irpef per scaglione e per effetto di deduzioni e detrazioni.

*** Importo di reddito familiare.

INTERESSANTI NOVITÀ FISCALI PER IL 2018

Estensione dell'uso del modello F24, innalzamento della soglia di deducibilità del Canone Rai, detraibilità degli assegni di mantenimento: ecco qualche novità

a cura di Alessandra De Feo

A BREVE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE STABILIRÀ I CODICI DI TRIBUTO PER ESEGUIRE TRAMITE F24 ANCHE IL VERSAMENTO DI IMPOSTE IPOTECARIE, IMPOSTA DI BOLLO, TASSE IPOTECARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E SPESE DI NOTIFICA



IN QUESTO NUMERO TRATTEREMO ALCUNI ARGOMENTI DI INTERESSE

GENERALE, partendo dal provvedimento n. 127680/2018 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale dispone che - dal 1° luglio scorso - possono essere versate con il Modello F24 (delega bancomat o postale) anche le imposte ipotecarie e di bollo, le tasse ipotecarie, le sanzioni amministrative tributarie e le spese di notifica dovute perché impresse in avvisi di liquidazione o atti di contestazione, relativi a operazioni riguardanti il servizio ipotecario, prodotti dopo il 1° luglio 2018. Tuttavia resta esclusa la possibilità di compensare eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti connessi agli importi in questione. L'Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, stabilirà i codici di tributo da utilizzare per eseguire i versamenti.

Passiamo ora all'esenzione del canone Rai 2018. Anche quest'anno, per poter avere il riconoscimento di tale esenzione, sono previsti gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per il 2017, fatta eccezione per il limite reddituale che passa da 6.713,98 euro ad 8.000 euro, come indicato in *50&Più* di aprile 2018 (pag. 89). In particolare, per l'anno di interesse, la richiesta di esenzione può essere presentata dai cittadini che hanno compiuto 75 anni e che, nell'anno precedente a quello per cui si richiede l'esenzione, hanno un reddito familiare (proprio e del coniuge) complessivamente non superiore a 8.000 euro. Per usufruire dell'agevolazione bisogna presentare la dichiarazione redatta sull'apposito modulo pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Ad essa va allegata la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido.

Infine, qualche accenno alla detraibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge. Come indicato anche nella circolare n. 7/e/2018 dell'Agenzia delle Entrate, la deduzione è prevista solo per la quota corrisposta al coniuge e non per quella prevista per il mantenimento della prole. In caso non fossero indicate separatamente nel provvedimento di separazione (o di divorzio), si deve intendere che questa sia ripartita al 50% dell'importo previsto tra il coniuge e i figli. In materia, prima di inserire gli importi in una delle dichiarazioni dei suddetti coniugi, bisogna fare molta attenzione a quanto è indicato dal giudice nel provvedimento. Ad esempio, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Inoltre, sono deducibili:

- gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione o anche, qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti il dovuto, versate in suo favore;
- le somme pagate a titolo di arretrati, anche se versate in un'unica soluzione, costituenti un'integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti (invece non è deducibile l'assegno corrisposto al coniuge in un'unica soluzione o una tantum);
- il cosiddetto "contributo casa";
- le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento (non è invece deducibile qualora la rata di mutuo venga versata dal coniuge in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso ci sia stata rinuncia a quest'ultimo).

